



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GELA

ORDINANZA N° 19/1997

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

O m i s s i s

ORDINA

ART. 1

(Obblighi per le raffinerie e depositi costieri)

L'art.22 dell'ordinanza n.22/1985 del 07.11.1985 è così sostituito:

ART. 22

(Obblighi per raffinerie e depositi costieri)

Alle Società che gestiscono, in forza di atto di concessione demaniali marittima, depositi costieri di oli minerali e serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi di cui al D.P.R. 04.02.84, n° 50 e che ricevono ai loro terminali marini navi cisterna, è fatto obbligo di:

1) realizzare e mantenere in efficienza all'interno dei depositi costieri impianti capaci di ricevere e depurare nei termini di legge le acque di zavorra e le acque di lavaggio delle petroliere nonché le acque di risulta scaricate a mare.

La quantità di acqua di zavorra e/o lavaggio ricevuta a terra per la decantazione o depurazione dovranno, di volta in volta e con riferimento alla nave che ha effettuato la consegna, essere tempestivamente segnalate all'Autorità Marittima da parte dello stabilimento che gestisce l'impianto ecologico.

I caricatori non potranno fornire i prodotti a quelle navi che non si presentano nelle condizioni di zavorramento di cui all'art. 17;

2) controllare che i collettori di carico e scarico, le valvole, gli impianti di qualunque tipo esistenti agli accosti siano mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;

3) procedere al controllo ed alla verifica, almeno ogni 6 (sei) mesi o allorquando sussistano dubbi sulla loro efficienza, di tutte le manichette flessibili impiegate per il collegamento dei terminali delle pipe-lines alle navi, secondo le modalità indicate dalla ditta costruttrice in funzione del tipo di prodotto a cui sono destinate per l'utilizzo.

A tale fine deve essere compilata la scheda tecnica di ciascuna manichetta conforme al modello in Allegato 3, a firma del responsabile della Società di gestione e sottoposto al visto dell'Autorità Marittima almeno ogni 6 (sei) mesi.

Le Società interessate dovranno, comunque, assicurare con frequenti ispezioni il perfetto stato delle manichette, nonché la regolare tenuta delle schede tecniche;

4) designare uno o più tecnici, secondo le proprie esigenze, per la sorveglianza delle operazioni di innesto e disinnesco delle manichette ai terminali marini adottando le precauzioni ritenute indispensabili per evitare il colaggio in mare e sulla banchina dei prodotti residui dalle predette manichette;

5) assicurare in Diga Foranea o su piattaforme la vigilanza continua sull'andamento di ogni singola operazione con particolare riguardo alle tubazioni di collegamento fra la nave ed il terminale dell'oleodotto, allo scopo di rilevare l'eventuale fuoriuscita di prodotto per un tempestivo intervento con un mezzo nautico attrezzato per procedere alla rimozione meccanica delle sostanze oleose, nonché per l'impiego di disperdenti ed irroratori necessari per il loro spandimento, che dovrà sostare nei pressi del terminale per tutta la durata delle operazioni;

6) riempire con acqua o con altro prodotto, ritenuto idoneo, le condutture e le manichette flottanti, in caso di interruzione delle operazioni in corso nonché al termine delle operazioni stesse, ad eccezione delle Società che abbiano ottenuto specifica deroga in merito dal competente Ministero dei Trasporti;

7) assicurare l'esistenza e l'efficienza di un sistema di comunicazione tra la nave e la stazione di pompaggio idoneo a consentire di impartire l'ordine dell'immediata interruzione del pompaggio e delle operazioni in corso di fuoriuscita del prodotto per qualsiasi motivo;

8) effettuare nel caso di linee piene via mare frequenti controlli visivi diurni e notturni degli specchi acquei interessati dalle predette linee con un mezzo nautico aventi le caratteristiche di cui al punto 5), oltre ad essere dotato di un sistema operativo per un efficace intervento tra i pali portanti del pontile principale, o in quelle zone di difficile accesso. Inoltre dovranno essere effettuati frequenti controlli via terra delle tubazioni correnti sia lungo il pontile principale sia lungo la Diga Foranea;

9) comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima con i mezzi previsti dal "PIANO DI EMERGENZA" qualunque danno od incidente di qualsiasi natura che dovesse verificarsi durante le operazioni di caricazione/discarica, in ogni tempo, ai terminali a mare, affinché l'Autorità Marittima stessa possa immediatamente adottare i provvedimenti previsti dal "PIANO DI EMERGENZA";

10) mantenere costantemente, indipendentemente dagli spandimenti occasionali, i terminali a mare e gli specchi acquei limitrofi in stato di costante pulizia a completa soddisfazione dell'Autorità Marittima, provvedendo a dotarsi all'uopo di *mezzi meccanici che possono essere gli stessi e comunque avere le stesse caratteristiche di cui al punto 5) ed al successivo punto 13) impiegati rispettivamente in Diga Foranea ed al Campo Boe*;

11) procedere in Diga Foranea prima dell'inizio delle operazioni di caricazione/discarica di prodotti petroliferi alla messa in opera di idonee panne galleggianti in modo da determinare un completo isolamento degli specchi acquei compresi tra la nave cisterna ed il terminale petrolifero, di modo che tutto il percorso dei collettori di caricazione/discarica, i bracci e le manichette dell'impianto di erogazione e di ricezione dei prodotti petroliferi ubicati sulla Diga e la fiancata della nave ricadono nella zona recintata con gli sbarramenti;

12) disporre di una scorta di panne galleggianti non inferiore a metri 1.000;

13) disporre che durante le operazioni di discarica degli idrocarburi al terminale petrolifero denominato Campo Boe, ubicato a mare aperto, sia presente sotto bordo alla nave o nelle immediate vicinanze del predetto terminale, un mezzo nautico attrezzato per procedere alla rimozione meccanica delle sostanze oleose, nonché per l'impiego di disperdenti ed irroratori per il loro spandimento e di un'adeguata quantità di panne galleggianti di altura, prontamente disponibili per la loro messa in opera.

Le operazioni di discarica al Campo Boe possono essere effettuate sia di giorno che di notte purché le condizioni meteomarine ne permettano il regolare e sicuro svolgimento, altrimenti le operazioni dovranno essere sospese in ogni momento.

Il mezzo di cui sopra deve essere dotato di impianto VHF per poter segnalare tempestivamente eventuali inquinamenti o, comunque, quanto di anomalo dovesse verificarsi;

Durante la notte tutti i terminali, le navi ormeggiate, nonché gli specchi acquei circostanti devono essere adeguatamente illuminati per consentire la immediata individuazione di eventuali perdite, senza tuttavia interferire con i segnalamenti marittimi;

Per le incombenze derivanti dalle disposizioni di cui sopra inerenti l'attività di prevenzione ed intervento in caso di inquinamento, le Società interessate possono provvedere direttamente ovvero avvalersi dell'opera delle ditte concessionarie del servizio antinquinamento nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela;

14) tenere in perfetta efficienza le apparecchiature che consentono la misurazione delle acque di zavorra e di lavaggio scaricate dalle navi, nonché facilitare al massimo il prelievo dei campioni dalle acque stesse prima e dopo il processo di depurazione;

15) assoggettarsi a tutti i controlli sugli scarichi predisposti dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi cui competono, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 10.05.76 n° 319 le funzioni tecniche di vigilanza e controllo su tutti gli scarichi;

16) impegnarsi a provvedere con ogni urgenza alla bonifica degli specchi acquei ed a risarcire i danni ove non addebitabili ad altri, che potessero derivare per inquinamento ad acque marine da idrocarburi, in dipendenza di operazioni di imbarco e sbarco di prodotti petroliferi, nonché a corrispondere a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, le somme occorrenti per il noleggio di mezzi e l'uso di attrezzature di ditte private, eventualmente utilizzati per la bonifica delle superfici inquinate.

Le ordinanze nn. 31/87 del 01.10.1987, 12/91 del 14.05.1991, 13/91 del 14.05.1991, 12/92 del 19.03.1992, 17/95 del 07.12.1995, nonché l'art.1 dell'ordinanza 08/96 del 30.04.1996 sono abrogate

Gela, lì 05.09.1997

F.to IL COMANDANTE
C.C.(CP) Raffaele MACAUDÀ